

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI - T CIVILE
Ordinanza 3 aprile 2014, n. 7890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

G.S.;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 257/2010/06 depositata il 31/12/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal Dott.

Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da G.S. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 104/3/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni per iva 2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 5/3/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha ritenuto che particolare attività svolta dal contribuente - dj - non consentisse un collegamento proporzionale tra l'ammontare dei ricavi ed il totale dei costi; e che non si possa applicare l'assunto secondo il quale, a fronte di prelevamenti non giustificati che potrebbero essere acquisiti in evasione di imposta, debbano necessariamente corrispondere vendite non fatturate cioè ricavi sottratti all'imposizione.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ([Sez. 5, Sentenza n. 21132 del 13/10/2011](#)) secondo cui, i dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incumbendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014